

DELIBERAZIONE 18 MAGGIO 2017
340/2017/C/GAS

APPELLO AVVERSO LA SENTENZA DEL TAR LOMBARDIA, MILANO, SEZ. II, 14 APRILE 2017, 886

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 18 maggio 2017

VISTI:

- l'art. 119, comma 7, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104;
- l'articolo 1 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611;
- le note della Direzione Mercati Elettricità e Gas prott. Autorità 12151 del 15 aprile 2015, 20360 dell'8 luglio 2015 e 30703 del 20 ottobre 2015, aventi ad oggetto "Decreto legislativo n. 625/1996, articolo 19, comma 5-bis. Indice QE quota energetica costo materia prima del gas naturale per i trimestri dell'anno 2015";
- la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano, Sezione II, 886, del 14 aprile 2017.

CONSIDERATO CHE:

- in data 14 aprile 2017, è stata pubblicata, mediante deposito in segreteria, la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano, Sezione II, 886, con cui è stato accolto il ricorso proposto dalla Società Adriatica Idrocarburi S.p.a. avverso le richiamate note della Direzione Mercati Elettricità e Gas;
- la richiamata sentenza si presta ad essere censurata in quanto si basa su un'erronea interpretazione degli elementi di fatto e di diritto rilevanti.

RITENUTO CHE:

- sussistano i presupposti per proporre ricorso in appello avverso la richiamata sentenza del TAR Lombardia;
- sia, pertanto, opportuno fornire all'Avvocatura Generale dello Stato ogni elemento utile ai fini della proposizione del ricorso in appello avverso la citata sentenza

DELIBERA

1. di proporre ricorso in appello avverso la sentenza Tar Lombardia, Milano, Sezione II, 886 del 14 aprile 2017;
2. di dare mandato al Direttore della Direzione Legale e Atti del Collegio per le azioni a seguire;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

18 maggio 2017

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni